*Tipologia:* **FISCO**
*Protocollo:* **2000320**
*Data:* **09/01/2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

*Oggetto:* **decreto Fiscale: le novità in materia di compensazione**
*Allegati:* **NO**

# DECRETO FISCALE: LE NOVITA' IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

**Gentile Associato**,

Tra le novità contenute nel Decreto Fiscale (D.L. 124 / 2019), si richiama l'attenzione sulle disposizioni in materia di **compensazione dei crediti fiscali** contenute nell'articolo 3.

Il credito maturato nell'ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000,00, può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con relativa apposizione del visto di conformità.

Può invece continuare ad essere utilizzato in compensazione a partire dal primo giorno successivo la chiusura del periodo d'imposta (e, cioè, in linea di massima dal 01 gennaio), il credito di importo inferiore a euro 5.000,00 e la conseguente dichiarazione può essere sprovvista dell'apposizione del visto di conformità.

Più precisamente, la disciplina finora riservata al comparto Iva viene estesa alle imposte dirette.

E' opportuno ricordare però che, a differenza della dichiarazione Iva, la dichiarazione dei redditi e Irap è presentata molto tempo dopo la chiusura del periodo d'imposta di riferimento: ciò comporterà, pertanto, un ritardo per il contribuente, con riferimento alla possibilità di utilizzare crediti d'imposta già maturati nel periodo d'imposta precedente.

A questa novità occorre affiancare un'altra nuova previsione.

La stessa norma prevede anche, **per tutti i contribuenti**, l'obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni (e non solo "totali") mediante gli strumenti telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fiscoonline o mediante un professionista abilitato). Quindi, se prima di tale modifica, i privati erano obbligati a utilizzare i canali telematici solo in ipotesi di modelli F24 a zero con compensazioni totali, oggi tali soggetti sono obbligati anche in presenza di compensazione parziale.

Pertanto, **tutte le compensazioni** dei crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno transitare **solo sui canali telematici**.

Nessuna novità, invece, al riguardo circa le modalità di pagamento per i titolari di partita Iva che già dovevano utilizzare solo i canali telematici in caso di compensazione sia parziale e / o sia totale.

In seguito a questa novità che prevede la presentazione della dichiarazione prima della compensazione del credito, l'Agenzia delle Entrate potrà controllare l'effettiva spettanza del credito prima di effettuare le compensazioni: laddove il credito non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (munita di visto di conformità), il modello di pagamento F24 potrà essere scartato.


Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186 – Roma

Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442

Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it

Web
www.assoagisco.it

Come conseguenza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del D.L. 124 / 2019, poc'anzi esposte, è la previsione di **rilevanti sanzioni** per l'indicazione in F24 di crediti non utilizzabili in compensazione. Il Decreto Fiscale prevede, in tale fattispecie, che l'Agenzia delle Entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applichi la sanzione di euro 1.000,00 per ciascuna delega non eseguita (articolo 15, comma 2 ter, D. Lgs. 471 / 1997).

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione di scarto, ha 30 giorni di tempo per fornire alla Agenzia delle Entrate i chiarimenti o per procedere al pagamento. Tuttavia non è previsto alcun beneficio in termini di riduzione della sanzione.

Il nuovo regime sanzionatorio sopra esposto sembra applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal 01 marzo 2020.

## I primi chiarimenti di prassi

Con la recente **risoluzione n. 110/E del 31.12.2019**, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle predette novità, precisando, tra l'altro, che:

**(i)** crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati;

**(ii)** devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali", sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

## In breve

- ➔ obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui;
- ➔ estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

**Osserva**

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E sono stati forniti i primi chiarimenti al riguardo.

## Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap

L'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- ➔ alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- ➔ alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ➔ all'IRAP.

**Osserva**

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

**Osserva**

La nuova disciplina non si applica, invece, ai crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

## Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

**Osserva**

Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E, i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

## Determinazione del limite di 5.000,00 euro

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E precisa che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali".

**ESEMPIO**

Ad esempio, l'eventuale credito IRPEF (codice tributo 4001) può essere utilizzato liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.

## Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell'agenzia delle entrate

Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato esteso ai **contribuenti non titolari di partita IVA** l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

**Osserva**

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

## Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

## Individuazione dei codici tributo

In allegato alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 sono stati riepilogati:

- i codici tributo dei crediti, suddivisi per tipologia, che comportano l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
- i codici tributo dei crediti che, configurando "compensazioni interne o verticali", non rientrano nell'obbligo in esame.

**Osserva**

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero" (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).

## Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Il nuovo regime sanzionatorio sopra esposto sembra applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal 01 marzo 2020.

## Riepilogo

Le nuove e vecchie regole sono dunque quelle riepilogate nelle tabelle sottostanti.

**Compensazione modello F24 dal 2020 contribuenti titolari di partita IVA**

| Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
|---|---|
| **Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni** | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
| **Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo** | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
| **Modello F24 con saldo zero** | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |

**Compensazione modello F24 dal 2020 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA**

| Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
|---|---|
| **Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni** | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
| **Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo** | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
| **Modello F24 con saldo zero** | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |

Cordiali saluti
per **A.GI.SCO**
**Studio Lerro - Bondavalli**